

Da "oslbelvederemarittimo" <oslbelvederemarittimo@pec.it>

A "protbelvedere" <protbelvedere@tiscali.it>, "belvederemarittimo.cs.segreteria"
<belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it>

Data mercoledì 22 giugno 2022 - 19:37

Deliberazione OSL numero 89 del 22/06/2022

si trasmette in allegato quanto in oggetto per la protocollazione e pubblicazione

*L'Organismo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Belvedere Marittimo*

Allegato(I)

DELIBERA OSL NUM 89 DEL 22.06.2022.pdf (1409 KB)

| | |
|-------------------------------|--|
| COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO | E |
| | Protocollo N.0010943/2022 del 24/06/2022 |

Da "oslbelvederemarittimo" <oslbelvederemarittimo@pec.it>
A "protbelvedere" <protbelvedere@tiscali.it>, "belvederemarittimo.cs.segreteria"
<belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it>
Data mercoledì 22 giugno 2022 - 19:37

Deliberazione OSL numero 89 del 22/06/2022

si trasmette In allegato quanto in oggetto per la protocollazione e pubblicazione

*L'Organismo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Belvedere Marittimo*

Allegato(i)

DELIBERA OSL NUM 89 DEL 22.06.2022.pdf (1409 KB)

Antonio Coscarelli

CN = Antonio Coscarelli
C = IT

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con D.P.R. 30.12.2019)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 089 DEL 22/06/2022

Oggetto: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo- Istanza di ammissione alla massa passiva della BANCA FARMAFACTORING S.p.a. (protocollo nr.4540 del 30/03/2020). Ammissione parziale.

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 16:30, si riunita in videoconferenza, previa verifica del collegamento simultaneo con appello nominale, a cura del segretario verbalizzante e dichiarazione di validità della seduta del Presidente dell'OSL, in conformità alla deliberazione dell'OSL n.76 del 31.03.2022, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con D.P.R. del 30.12.2019, con l'intervento di tutti i suoi componenti sigg.:

- Avv.Antonio COSCARELLI (Presidente), collegato dalla postazione skype n°2
- Dr.ssa Antonietta CHIELINO (Componente), collegato dalla postazione skype n°1
- Dott.Vincenzo ALOE (Componente e segretario verbalizzante), collegato dalla postazione skype n°1

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n.71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario;

Che con D.P.R. 30 dicembre 2019, è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di belvedere Marittimo, come sopra riportata, *"per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente"*;

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

Che a seguito della proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione ex art.258 del TUEL, disposta con deliberazione dell'OSL n.11 del 15/07/2020, la Giunta Comunale , con deliberazione n.49 del 13/08/2020, ha aderito alla predetta procedura semplificata di liquidazione;

RILEVATO

Che con la domanda di ammissione alla massa passiva, acquisita dal Comune di Belvedere Marittimo, al prot. 4540 del 30/03/2020 (pec del 27/03/2020) la Banca Farmafactoring Spa ha rivendicato un credito, nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo, pari a complessive € 1.025.550,68;

Che questo OSL ha, inter alias, completato il procedimento di accertamento dei crediti vantati dalla BANCA FARMACATORING Spa per la fornitura di servizi, beni e prestazioni eseguite in favore del Comune di Belvedere Marittimo da parte rispettivamente: di ENEL Energia Spa, Edison Energia Spa, Eni Spa, Hera Comm Spa e Lake Securitisation, che hanno successivamente ceduto detto credito a Banca Farmafactoring Spa, maturati al 31/12/2019, di competenza della gestione liquidatoria, sulla scorta della documentazione disponibile, fornita dai creditore istante e dagli uffici comunali competenti;

Che la Banca istante ha prodotto a supporto dei suoi crediti in allegato all'istanza, tra gli altri documenti, il decreto ingiuntivo n. 355/2019 (All.A), da cui si evince l'accertamento da parte del Tribunale di Paola di un credito *"limitato alla somma di € 621.784,02 (€.617.415,33 a titolo di forniture ricevute + € 4.256,69 a titolo di interessi portati dalle note di debito + € 112,00 a titolo di spese documentate per estratti notarili)"*, oltre alle spese del procedimento esecutivo *"che si liquidano ex DM 55/14 in € 870,00 per spese e – previa applicazione dell'art.6 del DM – in € 5441,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, CPA ed IVA come per legge"* (cfr Decreto ingiuntivo n°355/2019 del 24/07/2019);

Che la quantificazione che precede risulta quella più corretta e conforme al decreto Ingiunto n. 355/2019 del 24/07/2019, disposto dal Tribunale di Paola non opposto dal Comune di Belvedere Marittimo, anche alla luce del riconoscimento del debito fuori bilancio operato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.62 del 30/10/2019, che ha riconosciuto esclusivamente la somma pari ad € 617.415,33 relativa alle sole forniture ricevute;

Che è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., in esecuzione della deliberazione dell'OSL n.22 del 07/10/2020;

Che essendo l'ammissione alla massa passiva del credito accertato, conforme a provvedimento giudiziale divenuto definitivo (D.I. n.355/2019), non necessita comunicare preavviso di ammissione parziale ai sensi dell'art.10-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. trattandosi di provvedimento vincolato ai sensi dell'art 21 octies comma 2° della Legge 241/1990;

RITENUTO

Che in relazione agli accertamenti effettuati, si rende necessario procedere all'accoglimento parziale del credito di che trattasi pari ad complessive € 617.415,33 oltre spese ed accessori (pari ad € 4.256,69 a titolo di interessi portati dalle note di debito + € 112,00 + € 870,00 per spese e – previa applicazione dell'art.6 del DM – in € 5441,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, CPA ed IVA come per legge), inferiore a quello richiesto da Banca Farmafactoring Spa , di cui all'istanza di ammissione, prot.4540 del 30/03/2020 di importo pari a €1.025.550,68;

Che il credito accertato ai sensi dell'art.254, 4° comma del TUEL, nell'importo complessivo di € 630.593,10 (al netto della ritenuta d'acconto sui compensi professionali liquidati) – ha le caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità (Consiglio di Stato, Sezione IV, 25/7/2000 n.4125) e pertanto va ammesso alla massa passiva del dissesto;

RICHIAMATI

-Il D.lvo 18/8/2000 n.267 e ss.mm.ii., recante *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, con riguardo agli artt.252-258 (attività dell'Organo Straordinario di liquidazione);

-La legge 7 agosto 1990 n.241 e ssmmii, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo (omissis)"*;

-Il D.P.R. 24/08/1993 n.378 e ssmmii, recante *"Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati"*;

-La deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30/10/2019, recante *"Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194,lett.E) del D.Lgs 18/08/2000 n.267-Fornitura di Energia Elettrica Utenze comunali - Periodo 2015/2017 - Debito nei confronti della Società Banca Farmafactoring Spa"*;

-La deliberazione dell'OSL n.76 del 31/03/2022, recante *"Dissesto finanziario del Comune di belvedere <marittimo-Approvazione atto di autorganizzazione ex art.253, 3° comma, TUEL, per le riunioni della Commissione Straordinaria di Liquidazione (omissis)"*;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) L' ammissione parziale alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, del credito vantato da Banca Farmafactoring Spa, con sede legale in Milano Via Domenichino n.5, per l'importo complessivo e omnicomprensivo di € 630.593,10 (da detrarre la ritenuta d'acconto sui compensi professionali liquidati in sentenza), giusto Decreto Ingiuntivo n.355/2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
- 3) La non ammissione dell'importo di complessive € 394.957,58 (€ 1.025.550,68 – 630.593,10), di cui alla istanza, prot.4540 del 30/03/2020, per i motivi in narrativa riportati;
- 4) Di notificare il presente atto alla Banca Farmafactoring Spa con sede legale in Milano, Via Domenichino n.5, pec: ufficio.legale@pec.bancafarmafactoring.it
- 5) Di provvedere con successivo provvedimento alla proposta transattiva del credito ammesso, con stralcio ai sensi dell'art.258, comma 3°, del TUEL;
- 6) Di comunicare il presente atto al Sig. Sindaco del Comune di Belvedere Marittimo, ed ai Responsabili dei Settori Tecnico e Finanziario dell'Ente;
- 7) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 267/2000 e nell'apposita sezione del sito istituzionale "Commissione Straordinaria di Liquidazione" a cura dell'ufficio di segreteria comunale;
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art.4, c.6, del DPR 24/8/1993 n.378 e smi;
- 9) Di dare atto che avverso la presente deliberazione è esperibile ricorso al TAR, sezione di Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente atto; o straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Fto Antonio COSCARELLI - Presidente

Fto Antonietta CHIELLINO – Componente

Fto Vincenzo ALOE – Componente e Segretario verbalizzante

R.G. n. 167/2019



TRIBUNALE DI PAOLA

Il giudice,
visto il ricorso per D.I. distinto con n. RG indicato in epigrafe;
vista la documentazione ad esso allegata ed evidenziatane la particolare consistenza;
ritenuta la propria competenza e ritenuto il credito solo in parte giustificato dai documenti prodotti;
vista, altresì, la nota di produzione documentale, depositata telematicamente in data 4.6.2019;
rilevato che in allegato alla anzidetta nota sono stati prodotti: copia del contratto che reca l'intestazione "Edison" del 9.4.2009; copia proposta di contratto Eni, distinta con n. AG001813543 del 31.8.2010; copia proposta di contratto Eni, distinta con n. AG001813546, di cui la data non risulta perfettamente leggibile;
considerato che l'istituto ricorrente agisce nei confronti dell'ente comunale in qualità di soggetto cessionario di crediti - relativi a forniture di energia dedotte come regolarmente erogate e non pagate - già vantati nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo dalle cedenti Enel Energia S.p.A., Hera Comm s.r.l., Lake Securitisation S.r.l., Edison Energia S.p.A. e Eni S.p.A. (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo);
richiamato il contenuto del decreto del 5.3.2019;
rilevato che - per ciò che concerne la Hera Comm s.r.l. - in sede di integrazione documentale sono stati prodotti copia scansionata del comunicato stampa da cui si evince l'aggiudicazione da parte della anzidetta società della gara per l'approvvigionamento elettrico in regime di salvaguardia, nonché l'esito della procedura con l'indicazione per ciascun area dell'esercente assegnatario;
ritenuto che la documentazione prodotta non sia idonea ad integrare la prova del credito azionato con riguardo alla cedente Hera Comm s.r.l.;
rilevato, altresì, che alcuna documentazione è stata prodotta a sostegno della pretesa creditoria riconducibile alla cedente Lake Securitisation S.r.l.;
ritenuto, dunque, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato, che la richiesta di parte ricorrente - per ciò che concerne le forniture di energia - possa trovare accoglimento limitatamente alla somma di € 617.415,33 (cfr. all. 12);

osservato, per ciò che concerne la pretesa monitoria azionata a titolo di interessi che la domanda non possa trovare integrale accoglimento;
considerato, difatti, che sebbene in atti sia stata prodotta copia dell'estratto autentico delle note di debito, essa reca – in maniera generica - l'importo complessivo di € 16.128,08;
esaminata la documentazione prodotta sub all. 14;
ritenute che la domanda possa trovare accoglimento limitatamente alla somma di € 4.256,69, ovvero a quella portata dalle fatture riconducibili ai dettagli allegati;
vista la richiesta di € 35.160,00 a titolo di risarcimento del danno, ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D. Lgs. 192 del 2012;
ritenuto che essa richiesta, in quanto implicante un'attività di liquidazione di un credito non (ancora) liquido, risulti inibita nella presente fase;
vista la richiesta di ingiunzione inerente le spese e competenze relative alla predisposizione dell'estratto autentico notarile;
ritenuto che la predetta richiesta possa essere accolta nei limiti di quanto dimostrato, ovvero per € 112,00;
ritenuto, dunque, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato, che la richiesta di parte ricorrente possa trovare accoglimento limitatamente alla somma di € 621.784,02 (€ 617.415,33 a titolo di forniture ricevute + 4.256,69 a titolo di interessi portati dalle note di debito + € 112,00 a titolo di spese documentate per estratti notarili);
letti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE

al COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, domiciliato come in ricorso, di pagare, entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto, alla ricorrente Banca Farnafactoring S.p.A., domiciliata come in ricorso, la somma di Euro 621.784,02, oltre interessi come richiesti, nonché le spese del presente procedimento, che si liquidano ex D.M. 55/14 in € 870,00 per spese e – previa applicazione dell'art. 6 dell'anzidetto D.M. - in € 5.441,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

AVVERTE

l'ente comunale ingiunto del diritto di proporre opposizione entro il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente decreto ingiuntivo e che, in mancanza di opposizione entro il predetto termine, si procederà ad esecuzione forzata.

24.7.2019

Il Giudice

dott.ssa Giuseppina Vecchione

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sull'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come prescritto dall'art 124 c. 1 del T.U. 267/2000 e resterà pubblicata per quindici giorni consecutivi

Belvedere Marittimo, lì

24 GIU. 2022



Il Responsabile del servizio di segreteria

Il Responsabile del servizio di segreteria
Istruttore